

Corte di Cassazione sez. II civ. – 13 maggio 2010, n. 11656 – Pres. Settimj – Rel. D'Ascola

**Infrazioni al Codice della Strada – Guida di un motociclo senza l'uso del casco protettivo – Agenti accertatori impegnati in altra contestazione – Omessa contestazione immediata - Art. 200 Codice della Strada - Obbligo di contestazione immediata delle infrazioni - Casi di materiale impossibilità - Art. 384 reg. esec. – Elencazione non esaustiva - Circostanze impeditive non previste – Oggettiva impossibilità di procedere alla contestazione dell'infrazione nell'immediatezza del fatto - Libera valutazione del giudice sulla legittimità della circostanza impeditiva.**

*È legittimo il verbale di contestazione elevato per l'infrazione di cui all'art. 171 del Codice della Strada (guida di un motociclo senza l'uso del casco protettivo) che non sia stata immediatamente contestata al trasgressore dagli agenti accertatori impegnati in altra contestazione, a nulla rilevando la circostanza che la causa impeditiva riportata nel verbale non rientra tra i casi di materiale impossibilità espressamente previsti dall'art. 384 del D.P.R. n. 495/92 (Reg. esec. nuovo codice della strada).*

*Infatti, l'elencazione delle circostanze in presenza delle quali deve ritenersi giustificata l'omessa contestazione immediata delle infrazioni al Codice della Strada, non è esaustiva ma svolge una funzione meramente esemplificativa.*

*Conseguentemente, in presenza di circostanze impeditive ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nella norma regolamentare, spetta al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, sia o meno ravvisabile l'oggettiva impossibilità di procedere alla contestazione dell'infrazione nell'immediatezza del fatto.*

#### FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Cosenza con sentenza del 29 novembre 2005 respingeva l'opposizione proposta da (omissis) avverso Ministero dell'Interno - Prefetto di Cosenza per l'annullamento del verbale di contestazione n.418540 Z della Polstrada di Cosenza, relativo a guida di un motociclo senza casco protettivo.

L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 gennaio 2007, articolato su due motivi.

L'amministrazione rimasta intimata.

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt 200 e 201 CdS.

L'opponente espone che aveva lamentato la omessa contestazione immediata dell'infrazione, giustificata dal verbale soltanto con l'affermazione che gli agenti erano entrambi impegnati in altra contestazione.

Il secondo motivo lamenta vizi di motivazione con riguardo alla medesima omissione, che avrebbe comportato l'impossibilità per gli agenti di constatare che il veicolo non apparteneva al (omissis) e che egli non era il conducente.

Il ricorso è manifestamente infondato.

In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, l'art. 200 del codice medesimo prevede che la violazione sia immediatamente contestata al trasgressore "quando possibile", e cioè - secondo quanto chiarito dall'art. 384 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - non nei casi di materiale impossibilità di contestazione immediata, (19902/09) che lo stesso art. 384 riporta.

L'elencazione, contenuta nell'art. 384 del reg. esec. del codice della strada, dei casi in cui deve ritenersi giustificata la mancata contestazione immediata della violazione non può considerarsi esaustiva, ma è, come esplicitamente detto nella disposizione medesima, meramente esemplificativa; ne consegue che possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, e compete al giudice di merito valutare - con motivazione censurabile in cassazione ove illogica o incongrua - se la circostanza impeditiva, riportata nel verbale, abbia una sua intrinseca valenza (7415/09).

Nel caso di specie la giustificazione dell'omissione riportata nel verbale e di cui si dà atto in ricorso era pienamente sufficiente allo scopo, come ritenuto dal giudice di pace.

È infatti ben possibile che agenti verbalizzanti impegnati nelle formalità di altra contestazione riescano a individuare un motociclista senza casco ed annotare la targa del veicolo senza riuscire a intercettarlo tempestivamente per contestargli l'infrazione nell'immediatezza del fatto.

Inoltre l'attestazione contenuta nel verbale circa l'individuazione del veicolo deve essere contestata mediante querela di falso, rimanendo altrimenti intangibile, nei limiti esplicitati dalle Sezioni Unite (Sez Un 17355/09).

Da ultimo va rilevato che il ricorso, in un frammento finale del secondo motivo, espone che la nullità del verbale era stata eccepita anche "per omessa notifica del provvedimento di fermo del veicolo", senza che il giudicante avesse motivato il rigetto.

Trattasi di profilo di ricorso inammissibile per duplice ordine di ragioni.

In primo luogo il ricorrente doveva lamentare non il difetto di motivazione ma l'omessa pronuncia su un motivo di opposizione.

In secondo luogo va rilevato che affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività. (SU 15781/05)

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, al quale non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

PQM La Corte rigetta il ricorso.